



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject matter]

R.G.N. 15563/2018

Cron.

Rep.

Ud. 16/10/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ANGELO CERULO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15563-2018 proposto da:

[Redacted] S.R.L. (già [Redacted])
 [Redacted] in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
 ROMA, [Redacted] presso lo studio
 dell'avvocato [Redacted] che la rappresenta e difende;
 - *ricorrente* -

2024

contro

4037

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
 difeso dagli avvocati [Redacted]

- *resistente con mandato* -

nonchè contro



avverso la sentenza n. 226/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/11/2017 R.G.N. 166/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RITENUTO CHE

1. In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Perugia escludeva che l'Inps dovesse sostenere l'onere economico del congedo straordinario chiesto da [redacted] dipendente dell'azienda speciale [redacted] s.r.l., secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5.
2. Riteneva la Corte che gli enti pubblici economici, tra cui le aziende speciali comunali disciplinate dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 114 non sarebbero qualificabili come datori di lavoro privati agli effetti del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 ter, e che solo per i datori di lavoro privati vale la possibilità di detrarre l'importo dell'indennità corrisposta durante il congedo dall'ammontare dei contributi dovuti all'ente previdenziale.
3. Contro la sentenza, [redacted] s.r.l. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
4. [redacted] è rimasta intimata, mentre l'Inps ha conferito procura al difensore ma non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

5. Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 ter, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. e), dello stesso decreto, nonché del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, e dell'art. 2093 c.c., comma 2, in relazione



all'art. 12 disp. gen.. La sentenza avrebbe errato nel ritenere sicura l'interpretazione letterale per cui, agli effetti del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 ter, non è "datore di lavoro privato" l'ente pubblico economico.

Numero registro generale 15563/2018
Numero sezionale 4037/2024
Numero di raccolta generale 2221/2025
Data pubblicazione 30/01/2025

6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 ter, in relazione alla D.L. n. 112 del 2008, art. 20 per non avere la Corte considerato che le aziende speciali di servizi (un tempo aziende municipalizzate) versano all'Inps i contributi c.d. minori, tra cui i contributi per gli interventi assistenziali a sostegno della maternità, sicché sarebbe incongruo che il datore di lavoro, tenuto al versamento di apposita contribuzione, dovesse sopportare il costo dell'indennità.
7. I due motivi, che pongono argomenti tra coloro connessi, vanno esaminati insieme e sono fondati.
8. In analoga vicenda, questa Corte ha affermato che l'espressione "datori di lavoro privati" contenuta nell'art. 42, comma 5 ter è suscettibile di interpretazione più o meno estesa a seconda che vi si comprenda o meno il datore di lavoro, il quale persegua fini pubblici svolgendo attività esclusivamente o prevalentemente economica (art. 409 c.p.c., n. 4) e gestisca il rapporto di lavoro con atti di diritto privato anziché amministrativi. Conducendo quindi un'interpretazione sistematica della norma, questa Corte ha concluso che in tema di indennità di congedo straordinario prevista dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 ter, per l'assistenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, le aziende speciali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 114 rientrando nel novero delle imprese di enti locali privatizzate, sono tenute a versare all'Inps la relativa



contribuzione, poiché il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, lett. a), conv. dalla L. n. 133 del 2008, allorché fa riferimento alla contribuzione per maternità, si pone nell'ottica di perseguire il sostegno della solidarietà familiare, nel cui ambito convergono la tutela della maternità e la tutela della disabilità, a prescindere dal rapporto di filiazione (Cass.nn.24694/2022,14775/2023).

9. A tal riguardo si è da ultimo statuito (Cass. Sez. lav. ord. n. 21437 del 31.7.2024) che " in tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente".
10. Non essendovi ragioni per discostarsi da tale orientamento, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per gli ulteriori necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale, il 16 ottobre 2024.

Il Presidente
Umberto Berrino

